

STATUTI

DELLA

Societa' dei Carreggiatori

SOTTO IL NOME DI

OAKLAND SCAVENGERS' ASSOCIATION



SAN FRANCISCO, CAL.

Tipografia dell'ITALIA, 118 Montgomery Ave.

1910


STATUTI

DELLA

Societa' dei Carreggiatori

SOTTO IL NOME DI

OAKLAND SCAVENGERS' ASSOCIATION



SAN FRANCISCO, CAL.
Tipografia dell'ITALIA, 118 Montgomery Ave.
1910

Noi membri componenti questa Società riuniti, quest'oggi, 8 Gennaio 1910, in Assemblea Generale Straordinaria, debitamente a questo scopo convocata, abbiamo adottato il presente Sociale Statuto, d'aver vigore quest'oggi, e ci obblighiamo osservarlo e farlo osservare.

STATUTI

CAPITOLO PRIMO

Costituzione, nome, oggetto e durata

Art. 1. — Una Società sotto il nome di **OAKLAND SCAVENGERS ASSOCIATION** è costituita e legalmente incorporata nella Città di Oakland, Stato di California. E la sua durata sarà di cinquanta anni, a partire dal 1.º gennaio 1910.

Art. 2. — La lingua Italiana sarà la sola che verrà adottata nelle discussioni e transazioni.

Art. 3 — E' suo unico scopo prosperare la condizione individuale e sociale dei suoi membri, mediante unione e reciproca protezione nel loro mestiere di carreggiatori, per lo sgombrò delle immondizie; cercare con onesti e legali mezzi di migliorare e facilitare il loro esercizio, onde raggiungere lo scopo prefisso, per il bene e la prosperità dei suoi componenti.

Art. 4. — Questa Società non potrà essere sciolta senonchè alla maggioranza di sette ottavi dei voti.

CAPITOLO SECONDO

Membri.

Art. 5. — Nessuno potrà far parte di questa Società se non sarà accettato dalla Compagnia, ossia dalla maggioranza dei voti. La vendita da un socio ad un altro socio, sarà valida senza bisogno del consenso della Società.

se da far contro altro socio, dovrà farle in iscritto, e da lui firmato.

Art. 12 — I membri componenti il Consiglio d'Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea generale annuale, potranno essere rieletti; l'elezione avrà luogo il 2.º Sabato del mese di dicembre; allo stesso giorno si eleggerà un Segretario e due Porta Bandiere; questi in caso di sortita mancando saranno multati di un dollaro. L'installazione avrà luogo al primo sabato di gennaio.

Lettera A. — Lo spoglio dei voti sarà fatto a porte aperte, ed i giudici dell'elezione verranno nominati dal Presidente, nella stessa riunione.

Lettera B. — In caso di dimissione o morte di uno o più membri del Consiglio, i sostituenti verranno eletti alla prossima riunione generale mensile, mediante avviso presso il Dump; lo stesso Consiglio, avrà pure il potere, in caso di dimissione del segretario o del tesoriere, di eleggere altri ai loro posti provvisori: come pure di sospenderli ove questi non adempissero ai loro doveri.

Art. 13. — Non potranno reggere nessuna carica ufficiale, nello stesso tempo, due compagni, o fratelli, o padre e figlio. Nelle discussioni del Consiglio, il compagno, o fratello, o padre, o figlio, dovranno assentarsi finchè il Consiglio stesso non ha preso le sue deliberazioni.

Art. 14. — Le riunioni avranno luogo nella sala Sociale al No. 453 via 8.a; in caso di urgenza, il Presidente potrà radunare il Consiglio o l'Assemblea dove crederà più conveniente. La maggioranza del Consiglio sempre in caso di urgenza potrà radunare il Consi-

glio stesso, qualora il Presidente si rifiutasse.

Art. 15 — Il Consiglio dovrà avere una riunione il Sabato avanti alla riunione mensile.

Lettera A. — L'ultimo Sabato d'ogni mese vi sarà una adunanza regolare generale di tutti i soci, nella quale, il Consiglio spiegherà il suo operato durante il mese scaduto. Ed in questa riunione si procederà alla lettura ed elezione dei nuovi soci.

Art. 16 — Il Presidente potrà radunare straordinariamente il Consiglio o l'Assemblea tutte le volte che lo crederà necessario, per mezzo di avviso presso il Dump.

Art. 17. — Il Presidente dovrà convocare la Società dietro domanda firmata dalla maggioranza del Consiglio, oppure da 25 membri in buona regola.

In caso di urgenza, mediante avviso e specificando lo scopo, il Presidente potrà convocare l'Assemblea entro 24 ore.

Art. 18 — Una multa di \$1.00 sarà inflitta ai membri del Consiglio, per le mancanze alle riunioni Consigliari, e \$1,00 alle riunioni generali, e qualunque di questi mancando tanto alle prime, che alle seconde per quattro volte consecutive, come pure trovati colpevoli tre volte di aver tolto clienti ad altri soci, sarà cancellato dal Ruolo del Consiglio e surrogato da un altro, eletto in Assemblea generale. Il mancante sarà obbligato a pagare tutte le multe. Sono però eccettuati i casi di malattia, od assenza di città. Tutti i soci poi mancanti alla riunione mensile dovranno pagare la medesima multa.

Art. 19 — In ogni riunione il Segretario fa-

se da far contro altro socio, dovrà farle in iscritto, e da lui firmato.

Art. 12 — I membri componenti il Consiglio d'Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea generale annuale, potranno essere rieletti; l'elezione avrà luogo il 2.º Sabato del mese di dicembre; allo stesso giorno si eleggerà un Segretario e due Porta Bandiere; questi in caso di sortita mancando saranno multati di un dollaro. L'installazione avrà luogo al primo sabato di gennaio.

Lettera A. — Lo spoglio dei voti sarà fatto a porte aperte, ed i giudici dell'elezione verranno nominati dal Presidente, nella stessa riunione.

Lettera B. — In caso di dimissione o morte di uno o più membri del Consiglio, i sostituenti verranno eletti alla prossima riunione generale mensile, mediante avviso presso il Dump; lo stesso Consiglio, avrà pure il potere, in caso di dimissione del segretario o del tesoriere, di eleggere altri ai loro posti provvisori: come pure di sospenderli ove questi non adempissero ai loro doveri.

Art. 13. — Non potranno reggere nessuna carica ufficiale, nello stesso tempo, due compagni, o fratelli, o padre e figlio. Nelle discussioni del Consiglio, il compagno, o fratello, o padre, o figlio, dovranno assentarsi finchè il Consiglio stesso non ha preso le sue deliberazioni.

Art. 14. — Le riunioni avranno luogo nella sala Sociale al No. 453 via S.a; in caso di urgenza, il Presidente potrà radunare il Consiglio o l'Assemblea dove crederà più conveniente. La maggioranza del Consiglio sempre in caso di urgenza potrà radunare il Consi-

glio stesso, qualora il Presidente si rifiutasse.

Art. 15 — Il Consiglio dovrà avere una riunione il Sabato avanti alla riunione mensile.

Lettera A. — L'ultimo Sabato d'ogni mese vi sarà una adunanza regolare generale di tutti i soci, nella quale, il Consiglio spiegherà il suo operato durante il mese scaduto. Ed in questa riunione si procederà alla lettura ed elezione dei nuovi soci.

Art. 16 — Il Presidente potrà radunare straordinariamente il Consiglio o l'Assemblea tutte le volte che lo crederà necessario, per mezzo di avviso presso il Dump.

Art. 17. — Il Presidente dovrà convocare la Società dietro domanda firmata dalla maggioranza del Consiglio, oppure da 25 membri in buona regola.

In caso di urgenza, mediante avviso e specificando lo scopo, Il Presidente potrà convocare l'Assemblea entro 24 ore.

Art. 18 — Una multa di \$1.00 sarà inflitta ai membri del Consiglio, per le mancanze alle riunioni Consiglieri, e \$1.00 alle riunioni generali, e qualunque di questi mancando tanto alle prime, che alle seconde per quattro volte consecutive, come pure trovati colpevoli tre volte di aver tolto clienti ad altri soci, sarà cancellato dal Ruolo del Consiglio e surrogato da un altro, eletto in Assemblea generale. Il mancante sarà obbligato a pagare tutte le multe. Sono però eccettuati i casi di malattia, od assenza di città. Tutti i soci poi mancanti alla riunione mensile dovranno pagare la medesima multa.

Art. 19 — In ogni riunione il Segretario fa-

rà l'appello dei Consiglieri e noterà i mancanti sui processi verbali, e leggerà quello della riunione antecedente.

CAPITOLO TERZO

Disciplina.

Art. 20 — Ogni socio appartenente a questa Società è indipendente nel suo lavoro di carreggiatore delle immondizie ed è libero di procurarsi altre costume ed accrescere la sua clientela; però è severamente proibito di prendere costume che appartengono ad altri soci di questa Società, nel qual caso sarà obbligato palesare il motivo per cui accettò nuove costume davanti al Consiglio e giustificare la sua innocenza; se poi trovato colpevole, sarà punito secondo la gravità del caso. Uno che defraudi una costuma ad un altro, sarà obbligato a pagarla, come prescrive l'Art. 21, allorchè un socio ha servito una costuma sei mesi, ne sarà il vero padrone.

Lettera A. — Qualunque costuma che ingrandisce il negozio oppure la casa, il vecchio carreggiatore avrà tutto il diritto all'aumento, come pure dovrà subire al decapito. Due soci uno dei quali vende al socio o pure ad un altro, il vecchio carreggiatore di quel negozio avrà tutto il diritto come prima.

Lettera B. — In caso di due negozi o di due case formandone un negozio solo tanto uno quanto l'altro avessero il suo carreggiatore in quel caso uno dei due dovrà vendere i suoi diritti all'altro per l'ammontare come prescrive l'Art. 21.

Art. 21. — Ogni socio deve rispettare rigorosamente le proprie e le altrui costume, sotto pena di essere multato di dodici dollari e mezzo, per ciascun dollaro che percepirà di paga dalla costuma stessa.

Art. 22. — Quando un socio volesse vendere la sua carretta da rumentaio non la potrà vendere a nessun estraneo che non sia accettato dalla compagnia stessa.

Art. 23. — Quando una costuma cambia domicilio senza prevenire il suo carreggiatore, e che altro socio la prendesse, quest'ultimo sarà obbligato a renderla al primitivo ove questi ne faccia domanda. In questo caso, i due carreggiatori devono convenirsi circa il servizio prestato, se ve ne fosse.

In qualsiasi genere di negozio od anche cambiandosi, uno o più padroni, il vecchio carreggiatore, avrà diritto alla costuma, salvo i casi previsti nei precedenti articoli.

Allorchè una costuma cambiasse domicilio, e che altro socio la prendesse, e che la costuma volesse tenere il nuovo carreggiatore, costui dovrà pagare al vecchio il prezzo prescritto dall'Art. 21.

Art. 24. — Allorchè una costuma non pagasse per due mesi il prezzo stabilito, il carreggiatore sarà obbligato lasciarla, e farne rapporto all'Assemblea affinchè tutti i soci stiano in guardia a non prenderla finchè non sia pagato del lavoro fatto; come pure il carreggiatore che avesse una costuma e che non pagasse abbastanza, lasciandola e facendone rapporto in Assemblea generale non potrà essere ripresa dai soci, che al prezzo prescritto dal carreggiatore stesso.

Art. 25 — Nessun socio potrà fare nuove

costume a meno di 35 cents al mese, o 25 cents per barile o due dollari per carrata, ad eccezione di quelle già esistenti però se queste venissero lasciate, non saranno riprese che ai prezzi sopra descritti.

Art. 26 — La Società sarà soggetta a quei regolamenti che nel ben essere della stessa e nell'interesse di tutti i soci, saranno adottati nelle sue Assemblee generali.

Art. 27 — Se un rumentaio venisse scoperto ad accettare un barile a meno di 25 cents sarà multato di \$5.00.

Art. 28 — Una multa di Dieci Dollari verrà inflitta a a qualunque membro di codesta Società, che per fare nuove costume, li fornirà stagnoni di ferro.

Art. 29 — Il presidente dovrà presiedere a tutte le riunioni del Consiglio e dell'Assemblee generali, dovrà dare la parola sempre al primo che la domanda, ed agli altri in seguito, non attendendosi alle disposizioni sopra iscritte, sarà multato di 50 cents; non potrà chiudere le sedute, finchè si trattano gli affari della Società.

Art. 30 — Il vice Presidente farà le veci del Presidente, in sua assenza; esso avrà i medesimi obblighi che incombono al Presidente nell'articolo antecedente.

Art. 31 — Il Tesoriere custodisce i fondi della Società. Esso dovrà dare al Consiglio una sicurtà creduta dallo stesso sufficiente per garantire il fondo disponibile della Società, però che siano due persone proprietari di beni stabili; e mensilmente dovrà presentare il resoconto delle sue operazioni, e un quadro delle entrate e dell'uscite. Esso do-

vrà pagare tutti i mandati di pagamento, rivestiti dalla firma del Presidente e del Segretario, non potrà pagare fatture straordinarie, se non adottate in Assemblea Generale, eccetto le spese regolari e i sussidi adottati dalle commissioni di servizio. Alla fine dell'anno dovrà dare un resoconto annuale, categorico di cassa. Ed ogni tre mesi due soci eletti in Assemblea Generale, dovranno verificare i libri del Tesoriere, del Segretario, e presentarne rapporto all'Assemblea stessa, mancando questi ultimi, saranno multati di \$1.

Il Tesoriere dovrà pure notare, sul libro delle entrate, il nome e cognome dei Soci nuovi e la somma pagata dai medesimi.

Art. 32 — Il Segretario sarà eletto e il suo stipendio verrà fissato dal Consiglio.

Lettera A.—Al Segretario, è affidata la corrispondenza della Società, è pure incaricato di stendere fedelmente il processo verbale di ciascuna seduta, darà avviso d'ogni riunione o Assemblea Generale che abbia per iscopo proposte di alterazioni, od aggiunte agli Statuti Sociali, almeno otto giorni prima che questa avvenga, e di soli quattro per tutto altro scopo. In ogni riunione, si consiglierà, che dei soci, farà l'appello dei consiglieri, e noterà sul processo verbale i mancanti. Accudirà alla tenuta dei libri della Società inscrivendovi mensilmente l'entrata e l'uscita. Compilerà il bilancio annuale da presentarsi alla Assemblea, iscriverà sui registri i soci nuovi ammessi, e cancellerà gli usciti, uniformandosi agli ordini che gli verranno trasmessi dal Consiglio o dal Presidente, sarà

obbligato di visitare almeno tre volte la settimana se vi sono lettere o avvisi nella cassetta alla porta della Sala, surrogherà mensilmente la Commissione di Servizio, per visitare gli ammalati. Rilascerà i mandati di pagamento dietro ordine del Consiglio o del Presidente i quali dovranno essere firmati dal Segretario e dal Presidente, ed in assenza del Presidente da qualunque che gli succede in grado; e compilerà il registro alfabetico di tutti i soci in buona regola, avendo diritto al voto per l'elezione annuale.

Art. 33 — Gli avvisi per le riunioni che abbiano per iscopo cambiamenti alla Costituzione, saranno pubblicati 8 giorni prima che questa avvenga: e di soli 4 per tutto altro scopo.

Art. 34. — Il socio dovrà portare al suo carro la placca adottata dalla Società. Dovrà versare le immondizie dove la Società gli indicherà; trasgredendo sarà punito di \$10 la prima volta \$20 la seconda e cacciato dalla compagnia la terza.

Art. 35 — Il socio avrà diritto a \$5 settimanali come sussidio per ogni malattia ad eccezione della sifilide. Dovrà però presentare un certificato del Dottore.

Lettera A. — In caso di morte di un Socio in buona regola, tutti i soci dovranno accompagnare la salma all'ultima dimora, a piedi e in corpo, col distintivo della Società, vestiti decentemente: i mancanti saranno multati di un dollaro. La spesa per la musica, carri per il trasporto dei soci ed altre occorrenti saranno a carico della Società per tutti indistintamente, se il funerale è fatto dalla Compagnia.

Se invece il funerale è fatto dalla famiglia del defunto, allora si pagherà solo un sussidio di \$30, ed al funerale interverrà soltanto un Comitato.

Il distintivo da portarsi ai funerali, consisterà di un nastro funebre, colle tre parole iniziativie della Società.

Art. 36 — Nelle riunioni tutti dovranno stare colla massima decenza, a capo scoperto, e mantenere perfetto silenzio con tutta decenza parlamentare. Qualunque socio che manchi di rispetto alla presidenza, oppure interrompa altri quando ha la parola, il presidente lo potrà multare secondo prescrive l'Art. 39.

Art. 37 — Il socio che desidera parlare; dovrà rispettosamente indirizzarsi al Presidente, facendogliene domanda, e non potrà parlare che sole tre volte sullo stesso oggetto senza il permesso del Presidente; in caso contrario il Presidente può multarlo da 25 cents a un dollaro, se è recidivo a \$2.50.

Art. 38. — Tutti i soci dovranno essere in buona regola colla Società.

Art. 39 — La Commissione per visitare gli ammalati sarà composta di sette, alfabeticamente eletti mensilmente. Un membro del Consiglio surrogato sarà capo della Commissione, e questo radunerà la Commissione stessa una volta per settimana, per sentire il rapporto degli ammalati. I componenti la Commissione mancando alle visite degli ammalati, e riunioni settimanali saranno multati di 50 cents tutte le volte. La Commissione avrà il potere di fare visitare gli ammalati, a spesa della Società, quando questi fingessero

qualche malattia, e quindi sospendere il sussidio. Il Capo Commissione, settimanalmente verserà il sussidio agli ammalati ritirandone l'ammontare dal Tesoriere. In caso d'una prolungata malattia la Società non accorderà che sei mesi all'anno di sussidio. Non sarà accordato sussidio a nessun socio se la malattia non oltrepassa una settimana.

Art. 40 — Le spese per visitare gli ammalati fuori dei limiti della Città, saranno a carico della Società.

Art. 41 — Un socio non potrà portare via le immondizie, ecc., delle "customers" d'un altro socio, se non al prezzo di \$2.00 per carretta. La "customer" resta però sempre al socio che l'ha fatta. Un socio non potrà portare via il letame di un cavallo a meno di \$1.00 al mese, se di due non potrà a meno di \$1.50.

Art. 42 — Nessuna alterazione od aggiunta potrà essere fatta a questi Statuti, senonchè dai soci convocati in Assemblea generale, a tale scopo chiamata con speciali avvisi, e alla maggioranza dei voti presenti. Le presenti modificazioni anderanno in vigore seduta stante.